

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici (2012) il giorno ventiquattro (24) del
mese di ottobre

alle ore diciassette

in Pavia, nel mio studio in Via Mascheroni n. 21

avanti a me MARIA LUISA SANTAMARIA Notaio in Pavia iscritto al
Collegio Notarile di Pavia è comparso il Signor

Vittorio Renuzzi, nato a Pavia l'8 novembre 1967, domiciliato
a Pavia Via dei Mille n. 48,

che interviene in qualità di amministratore unico e legale
rappresentante della società

"COMPAGNIA DELLA CORTE SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Pavia
Via dei Mille n. 48, capitale sociale variabile, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia e Codice Fiscale
01857410185, R.E.A. n. 227042, durata sino al 31/12/2100

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

premette

che è stata convocata in questo giorno, luogo e ora

l'Assemblea dei soci della "COMPAGNIA DELLA CORTE SOCIETA'
COOPERATIVA"

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

"1. Modifica dello statuto (trasformazione in cooperativa

sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Varie ed eventuali"

e chiama me Notaio a redigerne il verbale.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea dei soci si svolge come segue.

Assume la Presidenza a norma di Statuto l'amministratore unico signor Vittorio Renuzzi, il quale dichiara e fa constare che:

- l'assemblea è stata validamente convocata ai sensi dell'art. 2538 c.c. e del vigente statuto in prima convocazione per il giorno 23 ottobre 2012 alle ore 17 in questo luogo ed è andata deserta, come mi dichiara il presidente dell'assemblea; e in seconda convocazione in questo luogo, in questo giorno, alle ore 17 con avviso personalmente consegnato agli aventi diritto a partecipare alla presente assemblea;

- che sono presenti in proprio i soci signori

1) Gerardo Saudella, nato a Pavia il 30 ottobre 1971, titolare di una quota di Euro 206,58 (duecentosei virgola cinquantotto);

2) Angela Rita Villa, nata a Pavia il 21 gennaio 1966, titolare di una quota di Euro 206,58 (duecentosei virgola cinquantotto);

3) Moreno Gemelli, nato a Pavia il 1° marzo 1960, titolare di una quota di Euro 206,58 (duecentosei virgola cinquantotto);

4) Davide Ferrari, nato a Pavia il 13 gennaio 1983, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove)

5) oltre a esso signor Vittorio Renuzzi, titolare di una quota di Euro 1.032,90 (milletrentadue virgola novanta)

* per deleghe scritte conferite alla signora Angela Rita Villa, deleghe che rimarranno conservate negli atti della società, i signori:

6) Stefano Valla, nato a Genova il 25 novembre 1962, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove)

7) Daniele Scurati, nato a Milano il 2 agosto 1973, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove)

8) Roberto Curino, nato a Mede (PV) l'8 ottobre 1977, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove)

9) Francesca Galante, nata a Voghera (PV) il 21 agosto 1958, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove)

10) Paolo Rolandi, nato a Voghera (PV) il 4 settembre 1971, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove)

11) Denis Bergonzi, nato a Voghera (PV) il 16 ottobre 1979, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove)

12) Fabrizio Fanari, nato a Stradella (PV) il 1° settembre 1974, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove);

13) Maribel Fracchia, nata ad Alessandria il 1° marzo 1973, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre virgola

ventinove)

* per deleghe scritte conferite al signor Moreno Gemelli,

deleghe che rimarranno conservate negli atti della società, i

signori:

14) Riccardo Rigamonti, nato a Ponte dell'Olio (PC) il 16

marzo 1983, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre

virgola ventinove)

15) Roberto Figazzolo, nato a Casale Monferrato (AL) il 9

febbraio 1963, titolare di una quota di Euro 103,29 (centotre

virgola ventinove)

16) Bruno Cavanna, nato a Voghera (PV) il 12 febbraio 1959,

titolare di una quota di Euro 1.032,90 (milletrentadue virgola

novanta);

- che tutti soci intervenuti sono iscritti nel libro soci da

almeno novanta giorni;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso

amministratore unico signor Vittorio Renuzzi;

- non esiste Collegio Sindacale.

Pertanto il Presidente dichiara l'Assemblea validamente

costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine

del giorno.

Il Presidente spiega all'assemblea i motivi che consigliano di

assoggettare la società alla disciplina prevista dalla Legge 8

novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali: già la

cooperativa svolge attività educativa nelle scuole, nelle

carceri, nel reparto di pediatria del Policlinico San Matteo e dunque persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale.

La cooperativa svolgerà la propria attività, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520 comma 2 del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale; conseguentemente la cooperativa sarà considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. c.c.

Il Presidente, in considerazione di quanto esposto, rileva quindi la necessità di modificare la denominazione sociale, l'oggetto sociale e lo scopo sociale; rileva altresì l'opportunità di integrare l'articolo 8 dello statuto relativo ai requisiti dei soci, prevedendo la possibilità di ammettere, come soci, volontari che prestino la loro attività gratuitamente e il cui numero non superi la metà del numero complessivo di soci, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381 del 1991, e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 14 della citata Legge n. 381 del 1991.

L'assemblea, udite le comunicazioni del Presidente e nessuno domandando la parola, all'unanimità

delibera

1) di assoggettare la società alla disciplina delle cooperative sociali, come prevista dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) di modificare conseguentemente la denominazione sociale, l'oggetto sociale e lo scopo sociale;

3) di modificare gli articoli 1, 2, 4, 8, 32 e 34 dello Statuto come segue:

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione:

"COMPAGNIA DELLA CORTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 - Norme applicabili

Alla presente cooperativa si applicano:

1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al D.lgs. 24 marzo 2006 n. 155, le norme del codice civile

relative alle società cooperative;

4) per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 4 - Scopo e oggetto

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno della società e delle famiglie nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione a favore prevalentemente, anche se non esclusivamente, di minori, adolescenti e giovani in ambito scolastico nonché a favore di detenuti e persone disabili per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,

sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la gestione stabile delle seguenti attività:

- organizzazione di laboratori di teatro-terapia e musicoterapia rivolti a bambini, giovani o adulti portatori di disagio fisico, mentale o sociale;
- organizzazione in proprio, o in collaborazione con altri, di eventi culturali volti alla raccolta di fondi a favore di enti no profit e alla sensibilizzazione verso particolari tematiche sociali o sanitarie;
- produzione e promozione di ogni genere di servizio culturale di animazione (ricreativo ed educativo);

- organizzazione e promozione di festival, rassegne e stagioni teatrali sempre finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale;
- organizzazione di incontri, convegni, mostre e iniziative culturali, con particolare attenzione al teatro per l'infanzia e per la gioventù;
- organizzazione di laboratori, seminari, corsi di preparazione;
- aggiornamento e formazione per insegnanti, educatori, animatori, genitori e studenti delle scuole dell'obbligo;
- produzione, organizzazione, promozione e distribuzione di produzioni teatrali, spettacoli ed eventi rivolti in primo luogo a minori, giovani, detenuti o disabili;
- elaborazione di materiale didattico diretto soprattutto agli operatori in ambito scolastico.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Art. 8 - Requisiti dei soci.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvi i casi di minori di età debitamente autorizzati dall'autorità giudiziaria o legittimati per legge), i quali esercitino mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità

effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

In deroga a quanto sopra possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che hanno un interesse in contrasto con quelli della cooperativa e coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

La disciplina della prestazione di lavoro dei soci e la relativa retribuzione sono disciplinati, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavoro, da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea a norma dell'ultimo comma dell'art. 2521 Cod. Civ..

Detto regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato, rispettivamente in caso di crisi occupazionale o in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. In questi casi la società chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla normativa vigente.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il lavoratore assente per infermità per periodi continuativi o parziali viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci con pari attitudini professionali.

Possono altresì essere soci cooperatori i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà e le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 codice civile) tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 codice civile. A tal fine essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale, evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti per la raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in

altre società;

- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci
cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi
dalla società e della relativa remunerazione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità
sociale deve essere organizzata in modo da permettere di
determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i
soggetti estranei alla compagine sociale.

Art. 34 - Requisiti mutualistici

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.
1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art.
2520 comma 2 codice civile, avvalendosi, nello svolgimento
della propria attività, di prestazioni lavorative di soci
cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di
procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a
soggetti appartenenti a particolari categorie, anche non soci,
come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto
relativo allo scopo mutualistico e all'oggetto sociale.
Conseguentemente la cooperativa è considerata,
indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del
codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-
septies disp. att. c.c.).

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile,
alla società cooperativa di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse

massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione".

Il testo dello Statuto, così come modificato dalla presente assemblea, viene allegato sotto la lettera "A".

I soci prendono atto che le modifiche dell'atto costitutivo produrranno effetto, a norma degli artt. 2545 novies e 2436 comma 5 c.c., solo a seguito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle Imprese il Presidente dà atto che la sede della società in Pavia si trova in via dei Mille n. 48 e che l'indirizzo di posta certificata cui inviare la documentazione relativa alla società è: compagniadellacorte@pec.it.

Il presente atto e le relative formalità, relativi a cooperativa a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata al D.P.R.

26 ottobre 1972 n. 642. A tal fine il Presidente dichiara:

1) che la cooperativa è a mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512 e seguenti del codice civile, e dell'art. 223

duodecies disp. att. c.c.;

2) che le clausole non lucrative, previste dall'art. 2514 c.c.

e inserite nello statuto sociale, sono di fatto osservate, ai

sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601;

3) che la società è iscritta nell'albo delle cooperative,

sezione cooperative a mutualità prevalente, al n. A142673;

4) che la società ha regolarmente versato i contributi annuali

ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo alla

cooperazione, ai sensi dell'art. 11 comma 4 e ultimo comma

della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e che l'obbligo del relativo

versamento è previsto nello statuto sociale;

5) che non sussiste alcuna causa di decadenza dai benefici

fiscali.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara

chiusa l'assemblea.

Ho letto il presente atto al Comparente, che lo approva,

conferma e sottoscrive con me Notaio, essendo le ore diciotto

e venti, omessa la lettura dell'allegato per volontà del

Comparente stesso.

Consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia e me

Notaio per sedici pagine.

F.to Vittorio Renuzzi

" Maria Luisa Santamaria

Impronta del Sigillo

ALLEGATO "A" AL N. 12270/5755 DI REP.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione:

"COMPAGNIA DELLA CORTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 - Norme applicabili

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- 2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di cui al D.lgs. 24 marzo 2006 n. 155, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede.

La Società ha sede legale in Pavia.

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo e da questo pubblicizzato con le modalità di legge.

Art. 4 - Scopo e oggetto

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno della società e delle famiglie nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione a favore prevalentemente, anche se non esclusivamente, di minori, adolescenti e giovani in ambito scolastico nonché a favore di detenuti e persone disabili per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,

sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la gestione stabile delle seguenti attività:

- organizzazione di laboratori di teatro-terapia e musicoterapia rivolti a bambini, giovani o adulti portatori di disagio fisico, mentale o sociale;
- organizzazione in proprio, o in collaborazione con altri, di eventi culturali volti alla raccolta di fondi a favore di enti no profit e alla sensibilizzazione verso particolari tematiche sociali o sanitarie;
- produzione e promozione di ogni genere di servizio culturale di animazione (ricreativo ed educativo);

- organizzazione e promozione di festival, rassegne e stagioni teatrali, sempre finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale;
- organizzazione di incontri, convegni, mostre e iniziative culturali, con particolare attenzione al teatro per l'infanzia e per la gioventù;
- organizzazione di laboratori, seminari, corsi di preparazione;
- aggiornamento e formazione per insegnanti, educatori, animatori, genitori e studenti delle scuole dell'obbligo;
- produzione, organizzazione, promozione e distribuzione di produzioni teatrali, spettacoli ed eventi rivolti in primo luogo a minori, giovani, detenuti o disabili;
- elaborazione di materiale didattico diretto soprattutto agli operatori in ambito scolastico.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Art. 5 - Durata.

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata nei modi di legge.

CAPITALE E SOCI

Art. 6 - Capitale e quote

Il capitale della Società non è determinato in un ammontare prestabilito ed è diviso in quote del valore nominale di euro 103,29 (euro centotre e ventinove centesimi) ciascuna o multipli.

L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

Gli atti tra vivi che trasferiscono o costituiscono diritti sulla partecipazione si debbono perfezionare mediante atto autentico ai fini dell'iscrizione nel Libro dei Soci. Fermo il rispetto delle norme statutarie e legali sulla circolazione delle quote, tali atti hanno effetto nei confronti della società dal momento della loro iscrizione nel Libro dei Soci.

Art. 7 - Numero di soci e misura della partecipazione

Il numero dei Soci è illimitato ma comunque non inferiore a 3 (tre). Qualora il numero dei soci divenga inferiore a 3 (tre) si applica l'articolo 2522, terzo comma, Cod. Civ.

Nessun socio può avere tante quote il cui complessivo valore nominale superi i limiti di legge, salve le deroghe di legge.

Art. 8 - Requisiti dei soci.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvi i casi di minori di età debitamente autorizzati dall'autorità giudiziaria o legittimati per legge), i quali esercitino mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione

professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

In deroga a quanto sopra possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che hanno un interesse in contrasto con quelli della cooperativa e coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

La disciplina della prestazione di lavoro dei soci e la relativa retribuzione sono disciplinati, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavoro, da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea a norma dell'ultimo comma dell'art. 2521 Cod. Civ..

Detto regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato, rispettivamente in caso di crisi occupazionale o in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. In questi casi la società chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla normativa vigente.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale

il lavoratore assente per infermità per periodi continuativi o parziali viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci con pari attitudini professionali.

Possono altresì essere soci cooperatori i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà e le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Art. 9 - Ammissione di nuovi soci.

9.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda

all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome o la denominazione, il luogo e data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza;
- b) il tipo di attività effettivamente esercitata;
- c) l'ammontare della partecipazione sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge e del presente statuto;
- d) gli estremi di versamento della tassa di ammissione, secondo quanto oltre precisato;
- e) l'impegno ad attenersi alle regole del presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'ammissione del nuovo socio è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti previsti dallo statuto, al pagamento del capitale sottoscritto e della tassa di ammissione.

9.2. Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione deve essere comunicata dall'organo amministrativo all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Trascorso tale termine senza risposta la domanda si intenderà rigettata e il richiedente potrà, ai sensi e nei termini del citato articolo 2528 Cod.

Civ., chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente dovrà sottoscrivere le quote entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ammissione.

Art. 10 - Versamenti dei soci.

10.1. Le quote sottoscritte dai soci fondatori o dai nuovi soci dovranno essere liberate per un quarto del loro valore nominale al momento della sottoscrizione e per la restante parte nei tempi e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo.

10.2. I nuovi soci dovranno inoltre versare, all'atto della sottoscrizione, l'intero soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea.

10.3. Il socio che non esegue il pagamento delle quote può essere escluso ai sensi dell'articolo 2531 Cod. Civ.

Art. 11 - Recesso.

Ciascun socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che entro il periodo di quattro mesi dalla data di ammissione reputi il suo inserimento nella cooperativa non

rispondente alle sue aspettative economiche e professionali:
tale periodo di quattro mesi dovrà essere quindi considerato
quale "prova" ad esclusivo favore del socio entrante.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata alla società; gli amministratori hanno l'obbligo
esaminare la dichiarazione di recesso entro 60 (sessanta)
giorni dalla data del suo ricevimento.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli
amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,
il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale
comunicazione può proporre opposizione davanti al Tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale sia, in
deroga a quanto previsto dall'art. 2532 Cod. Civ., per quanto
attiene ai rapporti mutualistici, dal giorno della
comunicazione al socio della decisione di accoglimento della
sua dichiarazione di recesso.

Art. 12 - Esclusione.

Il socio può essere escluso con delibera dell'Organo
Amministrativo a lui comunicata con lettera raccomandata nei
casi previsti dalla legge, ed in particolare:

- a) se non ottempera alle disposizioni del presente statuto con
inadempimenti gravi;
- b) se, senza giustificato motivo, non partecipa per più di tre
assemblee regolarmente convocate;

- c) se senza giustificato motivo si rende moroso del versamento della quota sociale sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti nei confronti della società, purchè l'inadempimento sia grave;
- d) se si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- e) se svolge o tenta di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- f) se viene condannato con sentenza penale irrevocabile per reati contro il patrimonio, la pubblica fede e la morale;
- g) se commette gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, ovvero se dimostra incapacità nel lavoro.

Si applica l'articolo 2533 Cod. Civ.

Art. 13 - Morte del socio.

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 14 - Rimborso delle quote.

Al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto spetta il rimborso delle quote da attuarsi ai sensi dell'articolo 2535 Cod. Civ.

Le quote vanno rimborsate sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ma mai in misura superiore al valore nominale di ciascuna quota. La liquidazione non comprende il rimborso

del soprapprezzo eventualmente versato dal socio in sede di sottoscrizione delle quote.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio.

Il socio uscente o gli eredi del socio defunto rispondono verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e per il caso di insolvenza della società nei limiti dell'articolo 2536 Cod. Civ.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, i diritti del socio o dei suoi eredi relativi ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, Cod. Civ.

Art. 15 - Trasferimento delle quote.

Le quote non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società né possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo. Si applica l'art. 2530 Cod. Civ.

Art. 16 - Domiciliazione.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti reciproci e con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 17 - Assemblea

I soci decidono necessariamente in forma assembleare, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2364 Cod. Civ., il bilancio potrà essere approvato nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18 - Modalità di convocazione.

18.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e, eventualmente, della seconda convocazione o di quelle successive.

L'avviso può essere inoltrato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mani, o mediante fax o messaggio di posta elettronica, comunque da spediti con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza.

I soggetti che siano convocati mediante fax o posta elettronica dovranno rispondere, con la medesima modalità, di

avere ricevuto la convocazione; tanto l'avviso quanto il messaggio di risposta dovranno essere stampati e conservati su base cartacea agli atti sociali. Il rilascio di delega per l'intervento in assemblea sarà considerato equivalente all'invio del messaggio di conferma dell'avvenuto ricevimento della convocazione.

18.2. L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci portatori di almeno il decimo dei voti spettanti complessivamente in assemblea e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 19 - Assemblea totalitaria.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i voti disponibili, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e sono presenti o informati tutti i membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo se nominato.

In questa ipotesi, spetta al Presidente dell'assemblea verificare che gli amministratori e sindaci assenti siano informati della riunione, nelle forme che egli riterrà più opportune.

Art. 20 - Intervento e voto a distanza.

20.1. Intervento. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per

legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

20.2. Audio/Videoconferenza.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire e che sia ivi indicata per esteso la

deliberazione proposta.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto un foglio delle presenze.

Art. 21 - Rappresentanza in assemblea.

Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società, conferita ad altro socio o, nell'ipotesi di cui all'articolo 2539, secondo comma, Cod. Civ., ad uno dei soggetti ivi indicati.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10 (dieci) soci.

Si applica, in quanto compatibile e qui non derogato, l'articolo 2372 Cod. Civ.

Art. 22 - Svolgimento, diritto di voto e maggioranze

22.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, e, in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea procede, se del caso, alla nomina di due Scrutatori. L'assemblea nomina un Segretario.

22.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

22.3. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per

l'assemblea.

22.4. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della propria quota.

22.5.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti di cui dispongono tutti i Soci e nelle successive convocazioni qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta.

22.5.2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole di più della metà dei voti di cui dispongono tutti i Soci. Nelle successive convocazioni è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei voti di cui dispongono tutti i Soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Anche nelle successive convocazioni è necessario il voto favorevole di più di un terzo dei voti di cui dispongono tutti i Soci per le deliberazioni di cui al quinto comma dell'articolo 2369 Cod. Civ.

22.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve avere il contenuto di cui all'articolo 2375 Cod. Civ. e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva

esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 23 - Amministratori

La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 11 (undici) membri nominati dalla Assemblea. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. La restante parte può essere scelta anche tra non soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili ma per non più di tre mandati. Fermo quanto altrimenti disposto dalla legge, non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono coloro che ricoprono tale carica in più di due altre società di qualsiasi genere. Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Cod. Civ.

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti.

Il presidente o chi ne fa le veci, convoca il consiglio di

amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente articolo che regola tali modalità per l'assemblea dei soci e delle quali si darà atto nei relativi verbali.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale

firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25 - Poteri di gestione e deleghe

All'amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2544 Cod. Civ., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Art. 26 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, ferma restando nei rapporti interni e a pena del risarcimento dei danni, la necessità della preventiva decisione da parte dell'organo amministrativo legittimato ai sensi del presente statuto, la rappresentanza della società spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascun Amministratore delegato, se nominato, entro i limiti delle materie oggetto della delega.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza risultanti dallo statuto o da decisione degli organi competenti non sono

opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 27 - Compenso degli Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale, per quanto compatibile, il disposto dell'art. 2389 Cod. Civ.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLI

Art. 28 - Collegio Sindacale

L'assemblea può nominare il collegio sindacale, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 2543 Cod. Civ.

Quando è nominato il Collegio Sindacale, esso ha i doveri e i

poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis Cod. Civ..

Si applicheranno, in quanto compatibili e non derogate dal presente statuto, le corrispondenti disposizioni in materia di società per azioni.

Le riunioni del collegio potranno tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza e in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 29 - Composizione e durata - Cessazione

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla assunzione della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. La cessazione e sostituzione dei sindaci è regolata dagli articoli 2400 e 2401 del Cod. Civ.

Art. 30 - Cause di ineleggibilità e decadenza

Sia nel caso di obbligatorietà della nomina che in quello di sua facoltatività si applica l'articolo 2399 comma primo e secondo Cod. Civ.

Art. 31 - Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato, salve le disposizioni previste da leggi speciali in materia, da un revisore o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di società per azioni.

Qualora ricorrano i requisiti dell'articolo 2409-bis Cod. Civ. e fuori dai casi in cui leggi speciali impongano la certificazione del bilancio, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale.

Art. 32 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 codice civile) tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1 lettera a)

della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2

codice civile. A tal fine essi devono in particolare

evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale, evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti per la raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunerazione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

Art. 33 - Utili e riserve

Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:

- a) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, non meno della quota prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermo l'eventuale disposto della normativa speciale in materia circa l'ammontare e i beneficiari dell'attribuzione, non meno della quota stabilita dalla legge;
- c) la quota di utili non assegnata ai sensi delle lettere precedenti potrà essere, con delibera dell'assemblea che approva il bilancio, destinata a riserva o divisa tra i soci, nel rispetto delle norme di legge e di statuto.

Art. 34 - Requisiti mutualistici

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, di prestazioni lavorative di soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relativo allo scopo mutualistico e all'oggetto sociale.

Conseguentemente la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile,

alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci operatori;
- c) remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 - Ristorni

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile e di ogni altra disposizione civilistica e fiscale.

L'assemblea può deliberare la distribuzione anche mediante l'emissione di nuove quote da attribuire ai soci beneficiari anche in deroga al disposto dell'articolo 2525 Cod. Civ.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - Scioglimento della cooperativa

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, deliberando sugli argomenti di cui all'art. 2487 comma 1 lettere a), b) e c) del Cod. Civ.

Salva diversa delibera dell'assemblea, a ciascun liquidatore disgiuntamente dagli altri compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Art. 37 - Regolamenti

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2521 Cod. Civ.

I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 38 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle attinenti alla validità delle delibere assembleari, dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto

diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Tale soggetto dovrà provvedere alla nomina entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui egli non proceda alla nomina nel termine previsto, la stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, secondo la procedura prevista dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale di Milano.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. In

tale caso la clausola è vincolante per costoro a seguito
dell'accettazione dell'incarico.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve
essere approvata dai soci che rappresentano almeno i due terzi
del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,
entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di
recesso.

F.to Vittorio Renuzzi

" Maria Luisa Santamaria

Io sottoscritta Maria Luisa Santamaria, Notaio in Pavia,
certifico che la presente copia è conforme all'originale nei
miei atti e si compone di undici fogli, muniti delle
prescritte firme.

Pavia li, AA